

**Organismo di Mediazione  
Ordine Avvocati Livorno**

**Regolamento della procedura di mediazione**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno  
con delibera del 19.06.2024**

**Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione**

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs n. 28/10 e successive modifiche il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno con delibera del 19.06.2024, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Livorno (d'ora in poi "OdM") istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno al fine di svolgere attività di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in via esclusiva, con l'impegno a non prestare detti servizi in caso di interesse nella lite. L'OdM garantisce adeguatezza dell'organizzazione, qualità del servizio, trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile nonché la professionalità del proprio Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei propri Mediatori. Il Regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, di un invito del giudice, e di un'iniziativa di una o di tutte le parti, anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite.

2. Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

**Art. 2 – Organismo di Mediazione**

2.1- Sono organi dell'OdM il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Responsabile, le funzioni dei quali sono disciplinate dallo Statuto, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno con delibera del 28.06.2023.

2.2- La Segreteria dell'OdM amministra il servizio di mediazione.

La Segreteria tiene un registro informatico per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria, coordinandosi con il Responsabile, verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione, così come previste dalla tabella A di cui al D.M. n. 150/2023.

Una volta ricevuta l'istanza la Segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del richiedente. Il Responsabile dell'OdM designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda; quindi la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte dall'OdM, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L'istante, in aggiunta all'OdM, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo per effettuare le comunicazioni alla controparte. Ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte chiamata in mediazione è invitata sia a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto almeno dieci giorni prima dell'incontro, potendo all'uopo utilizzare l'apposito modulo di partecipazione all'incontro predisposto dall'OdM, scaricabile dal sito **[www.ordineavvocatilivorno.it](http://www.ordineavvocatilivorno.it)** nella sezione "Organismo Mediazione", sia a partecipare personalmente al procedimento o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri con delega sostanziale.

La Segreteria in caso di mediazione in modalità telematica gestirà i sistemi di collegamento audiovisivo disponibili presso l'OdM. in conformità al disposto di cui all'art 8bis D.Lgs. 28/2010 e ss. mm..

Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. In caso di mancata adesione della parte chiamata, al primo incontro alla parte istante verrà rilasciato il verbale negativo. Si ricorda che la mancata adesione al procedimento potrà essere valutata dal Giudice dell'eventuale giudizio di merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.116 comma II c.p.c..

La Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs n. 28/10 e ss. mm. ed è tenuta a rilasciare - su richiesta delle parti e con spese a loro a carico- copia del documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs n. 28/2010 e ss. mm.; copia dell'eventuale rifiuto a tale proposta; copia del verbale di conciliazione; copia del verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo.

L'OdM tramite la Segreteria conserva gli atti ed i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Reg. Ue 679/2016 e del Dlg,vo 196/2003 come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Per le modalità di conservazione digitale si osservano le regole del manuale di conservazione dell'Ordine. Coloro che operano nell'Ufficio di Segreteria improntano il loro contegno alla massima imparzialità e sono tenuti all'obbligo di assoluta riservatezza in conformità alla legge al D.L. 28/2010 e ss. mm. ed al Regolamento.

### **Art. 3 Sede del procedimento**

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'OdM.

La sede di svolgimento è derogabile su accordo di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile. Il Responsabile potrà autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di

mediazione anche in luogo diverso, ovvero individuare la sede secondaria più idonea allo svolgimento degli incontri, in ragione di comprovata necessità o motivi di prevalente opportunità operativa e logistica.

#### **Art. 4 Mediatori e Codice Etico**

Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Presso l'OdM è istituito un elenco di Mediatori, formato da un numero minimo di almeno cinque Mediatori che siano Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Livorno ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di Mediatore essendo in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente. Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei Mediatori, deve documentare la specifica formazione iniziale prevista dal D.M 180/2010 e ss. mm., acquisita presso Enti di Formazione abilitati e accreditati ai sensi della normativa di settore vigente. A tal fine il Mediatore deve depositare un proprio *curriculum* contenente, oltre a quanto sopra, l'attestazione di eventuali titoli *post-lauream* conseguiti, dell'esperienza professionale maturata con indicazione dei campi di specializzazione e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo, anche al fine dell'inserimento nelle diverse sezioni dell'elenco che potranno essere composte e per le quali il Mediatore potrà esprimere al momento della domanda la propria preferenza.

Il numero di Mediatori viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo in aumento e/o in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle Mediazioni ed anche in relazione al numero, al tipo ed alla materia trattata nelle mediazioni effettivamente svolte nell'anno precedente. L'elenco aggiornato è inviato al Ministero competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

#### Designazione del Mediatore

Il Mediatore è nominato dal Responsabile tra quelli inseriti nell'elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore, preferenza che sarà segnalata alla controparte nel provvedimento di nomina. Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'OdM, fatta salva la possibilità per il Responsabile di nominare altro Mediatore per motivi di rotazione.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, salvo diversa scelta specificamente motivata, l'OdM provvede alla designazione del Mediatore secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'oggetto della controversia e anche della specifica competenza professionale, quest'ultima come specificata nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Contestualmente a tale atto il Mediatore dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità ed osservare il Codice Etico di comportamento, senza le quali non potrà avere inizio il procedimento di mediazione. Il Mediatore deve attenersi allo Statuto ed al Regolamento.

Le parti possono richiedere all'OdM, per giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore ed in caso di accoglimento l'OdM nominerà un altro mediatore.

L'OdM provvederà parimenti alla sostituzione del Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'OdM.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità, qualora questi emergano nel corso del procedimento di mediazione il Mediatore dovrà darne tempestiva notizia all'OdM.

Il compenso spettante al Mediatore, in caso di effettivo espletamento della mediazione, sarà liquidato dal Responsabile nella misura imponibile del 50% dell'indennità di mediazione effettivamente corrisposta dalle parti al netto delle spese vive e di avvio, come determinata dalle tabelle di mediazione, oltre CPA 4% ed Iva 22%, al netto di ritenuta d'acconto.

Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera. Al Mediatore è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore non può assumere la funzione di mediatore quando abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti; quando una delle parti del procedimento di mediazione sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti la professione negli stessi locali.

In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità nonché informare immediatamente l'OdM dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento di mediazione in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di ogni tipo.

Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento di mediazione e non può assumere successivamente, a nessun titolo, alcun incarico con riguardo allo stesso oggetto della controversia trattata nel medesimo procedimento.

Al Mediatore designato o ad altro professionista socio o con lui associato è fatto divieto di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione, di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti gli affari trattati nel procedimento di mediazione.

In caso di ingiustificata/mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto, ovvero di mancato rispetto degli obblighi tutti con esso assunti, ovvero più in generale in caso di violazione dello Statuto, del Codice Etico e/o condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, contesta per iscritto l'addebito al Mediatore invitandolo a fornire chiarimenti entro un congruo termine, comunque non inferiore a sette giorni liberi. Sentito quindi il Mediatore, qualora egli ne faccia richiesta e ove ne sussistano i presupposti, il Consiglio Direttivo assume ogni iniziativa utile per il buon fine della mediazione o degli incarichi assegnati al Mediatore, prendendo gli eventuali ed opportuni provvedimenti anche disciplinari. In ogni caso è immediatamente informato il C.O.A. di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di spettanza.

## **5. Domanda e procedimento di mediazione**

### Avvio della mediazione e deposito della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del D. lgs n. 28/10 e ss.mm., la domanda di mediazione può essere depositata presso la Segreteria dell'OdM istituito quale articolazione interna dell'Ordine degli Avvocati di Livorno o trasmessa, tramite pec, all'indirizzo [odm@pec.ordineavvocatilivorno.it](mailto:odm@pec.ordineavvocatilivorno.it). La domanda può essere compilata utilizzando il modulo in carta libera predisposto dall'OdM, scaricabile dal sito dell'Ordine [www.ordineavvocatilivorno.it](http://www.ordineavvocatilivorno.it) ed allegando una copia del documento di identità delle parti. La domanda potrà essere presentata anche in forma digitale accedendo alla piattaforma indicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Livorno.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento di mediazione, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla Tabella A ad esso allegata e riconoscimento del relativo debito, in via solidale tra le parti, nei confronti dell'OdM. Tutte le parti che siano chiamate ad aderire al procedimento di mediazione, hanno diritto di accesso ai relativi atti, ad eccezione di quelli depositati dalle parti come espressamente riservati al Mediatore, personalmente o tramite il proprio difensore.

Le parti possono depositare domanda di mediazione congiunta ed anche nei confronti di più soggetti. In caso di più domande di mediazione relative alla medesima controversia, ma depositate presso Organismi diversi, il procedimento di mediazione

si svolgerà davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata depositata per prima la domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data ed all'ora del deposito dell'istanza.

La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi completi della parte istante e della parte convocata in mediazione, con annotazione specifica dei rispettivi recapiti; il numero del telefono cellulare; l'indirizzo di posta elettronica certificata, se ne è dotata; l'indirizzo E-mail ordinaria; i dati per la fatturazione delle spese di mediazione;
- b) i dati identificativi del legale che assiste la parte, con annotazione dei rispettivi recapiti: sede studio; telefono; indirizzo di posta elettronica certificata; indirizzo E-mail ordinaria;
- c) i dati identificativi di colui che, in caso di necessità o giustificato motivo, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere di comporre la lite ed i rispettivi recapiti: telefono; indirizzo di posta elettronica certificata, se la parte ne è dotata; indirizzo E-mail ordinaria;
- d) la concisa descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda, con espressa indicazione della materia trattata e della eventuale connotazione del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del domanda giudiziale nei casi in cui la controversia abbia ad oggetto questioni incluse nell'elenco disciplinato dall'articolo 5 D.lgs 28/2010 e ss.mm.; il caso in cui trattasi di mediazione demandata dal Giudice o prevista in clausole statutarie o in accordi contrattuali;
- e) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- f) nella domanda di mediazione o nell'adesione alla mediazione la parte deve esprimersi in ordine alla modalità alternativa di svolgimento del procedimento di mediazione, se in presenza o in modalità telematica;
- g) l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 13 del reg. UE 679/2016. L'informativa potrà essere costituita anche da separato documento da allegare alla domanda di mediazione.

Alla domanda di mediazione devono essere allegati:

- 1) la ricevuta di pagamento delle spese di mediazione, per ciascuna parte, come indicate nella Tabella A. Il pagamento delle spese di mediazione deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a OdM Livorno c/o Ordine Avvocati di Livorno IBAN: IT87Y 05034 13900 000000009607, indicando come causale il nome ed il cognome della parte istante;
- 2) la copia di un valido documento identità di tutte le parti istanti e dei rispettivi legali;
- 3) il mandato conferito al legale che assiste la parte nel procedimento di mediazione;
- 4) in caso di persona giuridica la copia della visura camerale aggiornata attestante i poteri di firma della persona che la rappresenta nonché la copia del documento di identità di tale persona;

5) nel caso di rappresentanza sostanziale della parte, l'idonea procura speciale sostanziale conferita alla persona, che deve essere a conoscenza dei fatti controversi e che parteciperà al procedimento di mediazione in sostituzione della parte, con i necessari poteri dispositivi sostanziali per transigere e conciliare la lite. La procura speciale sostanziale dovrà essere conferita in forma idonea in relazione al tipo di controversia che dovrà essere affrontata nel procedimento di mediazione o all'accordo che verrà concluso;

6) la copia della documentazione attestante la carica dell'Amministratore del Condominio quale parte del procedimento di mediazione;

7) nel caso di mediazione demandata dal Giudice: copia del provvedimento del Giudice di invio delle parti in mediazione;

8) nel caso di mediazione prevista da clausola contrattuale o statutaria, la copia del contratto, dello statuto o atto costitutivo dell'ente pubblico o privato contemplante la clausola di mediazione.

In caso di domanda di mediazione compilata in modo errato o incompleto, l'OdM potrà invitare, anche oralmente, la parte richiedente ad eseguire le necessarie integrazioni o modifiche, con avvertimento che il procedimento di mediazione rimarrà sospeso fino all'avvenuta completa integrazione della domanda con i dati mancanti.

#### Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti, anche riportato nel verbale di mediazione. Il termine di cui sopra decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1 del D.lgs 28/2010 e ss.mm., non è soggetto a sospensione feriale.

#### Comunicazioni

La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, quanto segue:

a) alla parte istante o alle parti istanti: il nominativo del Mediatore designato, la data del primo incontro (in ogni caso non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti) e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra parte chiamata o alle altre parti chiamate: copia della domanda di mediazione; il nominativo del Mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione a partecipare al procedimento nonché a indicare, in caso di adesione, la modalità di svolgimento del procedimento (in presenza, ovvero in modalità telematica).

Le comunicazioni tra l'OdM e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, preferibilmente a mezzo posta elettronica. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

## **Art. 6 – Procedimento di mediazione in presenza**

### Modalità di trattazione del procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione, in base alla scelta espressa nella domanda di avvio della mediazione o nella comunicazione di adesione, rispettivamente per la parte istante e per la parte convocata in mediazione, potrà svolgersi in presenza delle parti o in modalità telematica. **Nei procedimenti di mediazione in presenza, le parti potranno chiedere di partecipare da remoto a singoli incontri di carattere interlocutorio.** Ciò non produce mutamenti nella qualificazione della mediazione né altera il procedimento di riferimento che continua ad essere regolato secondo le forme generali della mediazione in presenza previste e disciplinate dall'art 8 D.Lgs 28/10 e ss.mm.. In tal caso le parti interessate dovranno far pervenire la propria richiesta al Mediatore e alla Segreteria con congruo anticipo per consentire il coordinamento del collegamento informatico.

### Svolgimento dell'incontro.

Per lo svolgimento del primo incontro l'OdM riserva una disponibilità temporale di almeno 2 ore, quale garanzia di effettività dello svolgimento della mediazione, prevedendo altresì la possibilità della eventuale estensione, anche in più giornate e/o nell'ambito della medesima giornata, compatibilmente con la gestione dei locali a disposizione.

La procedura di mediazione è condotta dal Mediatore senza formalità e con le modalità che ritiene più opportune, anche tenuto conto delle richieste delle parti. Il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può tenere incontri congiunti e/o separati nel numero che riterrà opportuno al fine del raggiungimento dell'accordo.

Il Mediatore, al primo incontro, verifica la presenza delle parti, procede alla loro identificazione e in caso di delegati o procuratori ne verifica i poteri di rappresentanza formale e sostanziale.

### Partecipazione delle parti e rappresentanza

Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione. Le parti **solo in presenza di giustificati motivi** possono delegare un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia trattata in mediazione ed in tal caso il rappresentante della parte deve essere munito di apposita procura speciale



sostanziale, conferita in forma idonea in relazione alla materia trattata nel procedimento di mediazione.

Le persone giuridiche e gli enti devono partecipare alla mediazione tramite il proprio legale rappresentante, ovvero un proprio delegato, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari allo svolgimento ed alla conclusione della mediazione e tali poteri devono risultare da idonea documentazione probatoria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la visura camerale, l'atto costitutivo, lo statuto societario, la delega del CDA, ecc... .

In difetto di idonea documentazione o tutte le volte in cui lo ritiene opportuno o necessario, il Mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Le parti partecipano con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

Il Mediatore illustra preliminarmente alle parti ed ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione e coordina le consultazioni orientate alla ricerca di un possibile accordo.

Se l'incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il Mediatore, ove non sia necessario programmare ulteriori incontri, redige il verbale di mancato accordo. Se, viceversa, vengono fissati incontri meramente interlocutori il Mediatore può redigere un verbale di semplice programmazione delle attività. In tal caso, sarà sufficiente la sottoscrizione del solo Mediatore.

#### Proposta del Mediatore

Il Mediatore, qualora le parti ne facciano concorde richiesta, formula la proposta di conciliazione. Il Mediatore, qualora l'accordo non sia raggiunto, ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione, da allegare allo stesso. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa espressamente le parti in ordine alle possibili conseguenze disciplinate all'articolo 13 del D.Lgs 28/2010 e ss.mm..

L'Organismo può nominare un Mediatore ausiliario, diverso da colui che ha condotto la mediazione, al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire loro.

La proposta di conciliazione è comunicata, a cura della Segreteria dell'OdM e per iscritto, alle parti che possono aderirvi o meno, comunicandolo all'OdM per iscritto, a mezzo PEC o in mancanza di PEC, mediante comunicazione depositata in segreteria, entro il termine non inferiore a sette giorni o nel maggior termine indicato dal Mediatore. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

#### Nomina di un consulente tecnico

In casi particolari ovvero ove la controversia lo renda opportuno o necessario, il Mediatore, con il consenso delle parti, ove queste non individuino d'intesa il

nominativo del consulente tecnico, può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un consulente iscritto nell'Albo del Tribunale. **L'incarico è conferito dalle parti**, le quali devono sottoscrivere espresso impegno a sostenerne i correlati oneri secondo i compensi previsti dal T.U. Spese Giustizia in relazione alle corrispondenti categorie professionali di cui ai rispettivi Albi CTU.

**Al momento della nomina** del consulente tecnico le parti potranno convenire che la relazione prevista dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs 28/2010 e ss.mm. possa essere prodotta in eventuali procedimenti giudiziari od arbitrali.

Al consulente tecnico si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e di imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza e quelle relative alla modalità di trattamento dei dati personali. Nello svolgimento dell'attività assegnatagli il consulente tecnico assume la veste di sub responsabile del trattamento secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 4 del reg. Ue 679/2016.

#### **Art. 7 – Procedimento di mediazione in modalità telematica**

Ciascuna parte può chiedere all'OdM di svolgere la mediazione con modalità telematica e collegamenti da remoto.

Ai sensi dell'art. 8 bis D.lgs 28/10 e succ. mod, quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento od una o più fasi di esso. In ogni caso il procedimento di mediazione telematica è subordinato alla valutazione della opportunità e della possibilità organizzativa dell'OdM, valutate le circostanze del caso, secondo insindacabile giudizio del Responsabile dell'OdM.

L'OdM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti coloro che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'OdM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e problematiche tali da rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'OdM e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi forma ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

La sessione di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento. I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010 e ss. mm. E' vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

Durante la sessione il Mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell'incontro.

Al fine di garantire un regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in videoconferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento di identità al fine di consentire al Mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera, lasciandola attiva; non potranno allontanarsi, se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati, e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del Mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al Mediatore, il quale in caso contrario potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al Mediatore quando ne ravvisi la necessità.

L'esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l'inoltro telematico ed ove possibile attraverso strumenti di condivisione informatica.

Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'OdM o dal Mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'OdM ed a tal fine la segreteria o il Mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.

Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non trasferibile a terzi ed esso deve essere custodito con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'OdM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un uso difforme del suddetto link.

Alla data ed all'ora stabilite per l'incontro, il Mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

All'incontro possono partecipare solo il Mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti, eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010 e ss. mm., nonché eventuali Mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al Mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, come previsto per le parti.

Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il Mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando

atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

A conclusione della mediazione il Mediatore, direttamente o per tramite della segreteria, forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo, inviandolo poi alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Nei casi di cui all'articolo 5 comma 1, D.lgs 28/10 e ss. mm. e quando la mediazione è demandata dal giudice, così come in ogni altro caso in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

L'ordine di apposizione consecutiva delle firme delle parti viene indicato dal Mediatore che ne dà atto a verbale.

Il documento informatico, sottoscritto come sopra indicato, è re-inviato al mediatore che appone per ultimo la propria firma digitale e lo trasmette alle parti, agli avvocati ed alla segreteria dell'Organismo.

Le firme digitali apposte sull'unico documento digitale devono essere esclusivamente del medesimo formato (PAdES).

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità Telematica avvengono a cura dell'OdM in conformità all'articolo 43 del D.lgs n. 82/2005.

Operatività in caso di forza maggiore.

In alternativa alla modalità telematica sopra descritta, in caso di malfunzionamenti o scollegamenti involontari e/o per dichiarata causa di forza maggiore, qualora il Mediatore lo ritenesse opportuno e vi sia l'accordo delle parti, e se possibile sentito il Responsabile dell'OdM, l'incontro può svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza atti a garantire pari tutele e garanzie di legge essendo in questo caso il mediatore responsabile della scelta del supporto o della piattaforma digitale o telematica effettuata.

## **Art. 8 – Conclusione del procedimento di Mediazione**

Il procedimento di mediazione si conclude nei casi seguenti:

- 1) quando la parte convocata in mediazione non aderisce all'invito;
- 2) quando una o più parti non partecipano, senza giustificato motivo;
- 3) quando le parti, all'esito del procedimento, raggiungono o meno un accordo;
- 4) quando le parti non accettano la proposta formulata dal mediatore;
- 5) quando sono decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo tra le parti che abbiano espresso la volontà

di derogare al predetto termine con proroga espressa di ulteriori 3 mesi, assumendosi al riguardo ogni responsabilità e con piena manleva a favore del Mediatore e dell'OdM.

#### Verbale di chiusura del procedimento

Al termine del procedimento di mediazione il Mediatore redige apposito verbale.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale separato accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo.

Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Ai fini di quanto prevede l'art. 12 bis e l'art. 13 del D.lgs 28/2010 e ss.mm., il Mediatore indica nel verbale se il procedimento si è concluso con esito negativo, per la rinuncia o per la mancata partecipazione di una o più parti, ovvero per la mancata accettazione della proposta formulata dal Mediatore.

Se è raggiunto un accordo il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'Accordo, sottoscritto in tanti originali quante sono le parti, intese come distinti centri di interessi, più un altro originale che rimane depositato e conservato per i termini di Legge e per almeno un triennio presso la Segreteria dell' OdM.

La sottoscrizione del verbale e dell'accordo di mediazione in ogni caso deve essere effettuata dalla parte, ovvero da un suo procuratore speciale munito di potere sostanziale a transigere e conciliare la specifica questione trattata nel procedimento di mediazione in forza di procura conferita nella forma scritta ed idonea in relazione alla materia trattata (in caso di mediazione telematica si fa richiamo a quanto già indicato al precedente articolo di Regolamento).

Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 12 ex D.Lgs 28/2010.

La registrazione dell'accordo di mediazione e i relativi oneri fiscali sono esclusivamente a carico delle parti.

#### Rilascio del Verbale e dell'allegato Accordo.

A richiesta di una delle parti potrà essere rilasciato un originale del Verbale ed in caso di esito positivo anche l'allegato Accordo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 n. 6 D.Lgs 28/2010 e ss. mm. l'OdM, durante il periodo di conservazione presso di sé del verbale, può rilasciarne copia alla parte che ne faccia motivata richiesta.

#### Scheda di valutazione

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere, al Responsabile del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

### **Art. 9- Riservatezza**

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto ciò che viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il Mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che ne abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il Mediatore, gli addetti dell'OdM, i consulenti tecnici e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento stesso davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso delle mediazioni sono trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 e dal dlgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### **Art. 10 – Indennità di Mediazione**

L'indennità di mediazione, complessivamente intesa, comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore. Gli importi indicati sono al netto dell'IVA. **Le parti in mediazione sono obbligate in solido al pagamento degli importi dovuti all'OdM.**

Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile, domanda che dovrà contenere l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli artt. dal 10 al 15 c.p.c.. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Nel caso in cui l'atto di adesione introduca un'ulteriore domanda e/o estenda l'oggetto della domanda anche a centri di interesse ulteriori, in adesione va indicato il valore ulteriore per la cui determinazione si fa richiamo al precedente capoverso.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di cui sopra, ovvero le parti non concordino sul suo valore, ovvero siano stati applicati in modo errato i criteri di cui sopra, il valore della lite è determinato, su eventuale indicazione del Mediatore, dal Responsabile con atto comunicato tempestivamente alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'OdM su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Le indennità di mediazione, comprensive del compenso del mediatore, sono dovute **in solido da ciascuna parte partecipante al procedimento**, come da Tariffario predisposto dall'OdM e devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

Le indennità di mediazione sono dovute anche in caso di successivo abbandono dell'incontro o di successiva mancata partecipazione all'incontro.

Le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del primo incontro e prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 del citato D.lgs l'organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

## **Art. 11- Patrocinio a spese dello Stato**

### Ammissibilità

Ai sensi dell'art 15 bis D.Lgs 28/10 e ss.mm. è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1 D.Lgs 28/10, laddove sia raggiunto l'accordo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 bis, l'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

### Condizioni reddituali per l'ammissione

Ai sensi dell'art. 15-ter può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

### Istanza per l'ammissione anticipata

Ai sensi dell'Art. 15-quater D.Lgs 28/10 l'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter D.Lgs 28/10 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs 28/10.

L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2 (ossia dall'interessato a pena di inammissibilità). La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

L'istanza contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Ai sensi dell'art. 15 quinquies D.Lgs 28/10 l'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1 D.Lgs 28/10.

Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria e gliene dà immediata comunicazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4 comma 1.

#### Validità ammissione anticipata

Ai sensi dell'Art. 15-septies D.Lgs 28/10 l'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

Le indennità di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 D.Lgs 28/10 (ossia quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 D.Lgs 28/10, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2 D.Lgs



28/10) non sono dovute all' OdM dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato.

Ai sensi dell'art. 17 quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il Consiglio dell'Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'OdM.

L'Avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

#### Revoca provvedimento ammissione

Ai sensi dell'art. 15-novies D.Lgs 28/10 l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'art. 15-ter D.Lgs 28/10, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata anche dalla parte interessata al C.O.A. che ha deliberato l'ammissione e all'OdM.

Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata e all'Organismo di Mediazione. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'OdM.

#### **Art.12- Criteri di determinazione delle indennità di mediazione**

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'OdM un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale; nonché per il rilascio delle copie dei documenti detenuti dalla Segreteria in relazione ai procedimenti trattati, e conservati in conformità all'articolo

2961 1° comma c.c., per un periodo non inferiore a tre anni e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Sono dovuti e versati, da ciascuna parte, ex art. 28 D.M. 150/23 i seguenti importi:

A TITOLO DI SPESE DI AVVIO:

- € 40,00 oltre IVA per le liti di valore sino ad € 1.000,00;
- € 75,00 oltre IVA per le liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00;
- € 110,00 oltre IVA per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 e di valore indeterminato.

A TITOLO DI SPESE DI MEDIAZIONE:

- € 60,00 oltre IVA per le liti di valore non superiore ad € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 oltre IVA per le liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 oltre IVA per le liti di valore superiore ad € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione ed il procedimento non prosegue con incontri successivi sono in ogni caso dovuti, da ciascuna parte, esclusivamente gli importi di avvio e di mediazione di cui ai capoversi sopra indicati.

Quando viceversa la procedura di mediazione si conclude con la conciliazione sono altresì dovute (oltre alle spese e le indennità di cui sopra, punto 13.2) le ulteriori indennità di mediazione calcolate in conformità alla TABELLA A) riportata in calce al presente Regolamento.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.lgs 28/10 e ss. mm. o quando è demandata dal Giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi precedenti, è ridotta di un quinto e sono ridotte di un quinto anche le ulteriori spese di mediazione, determinate in forza della TABELLA A per le mediazioni concluse con verbale di conciliazione positivo.

**Art. 13-Regole finali e rinvio**

Il Mediatore è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento e del Codice Etico per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole contenute nel Decreto Legislativo 04 marzo 2010 n. 28 e del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e nei successivi Decreti Ministeriali di modifica.

Le norme contenute nel presente Regolamento si intendono disapplicate e caducate ove in contrasto e non compatibili con quelle previste nello Statuto dell'Organismo.

La modifica del presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e comunicata al Ministero di Giustizia ai sensi del D.lgs 28/2010 e ss. mm..

Ogni modifica diviene efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero di Giustizia abbia comunicato rilievi.

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti di mediazione introdotti dopo la data della sua entrata in vigore.

Per il calcolo delle indennità e delle spese di mediazione si rinvia alla relativa TABELLA A prevista dal Decreto Ministeriale n. 150/2023 allegata al presente Regolamento e pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, nella sezione Organismo di Mediazione.